

Statuto

Articolo 1

È costituita l'Associazione "LA NUOVA STAGIONE – Associazione di Volontariato" con sede in Roma Via Orbassano n°8. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2

L'Associazione intende, attraverso la partecipazione e la formazione dei propri soci, in collaborazione con Enti Pubblici e privati, Istituzioni, forze sociali e liberi cittadini, promuovere attività e servizi che consentano:

- La promozione della persona, la socializzazione e l'integrazione;
- Il superamento di varie forme di disagio e di malessere, dovute a emarginazione sociale e culturale;
- La creazione di una rete di solidarietà che, sottolineando la centralità della persona e la sua potenzialità di agire nel proprio contesto sociale, vada nella direzione di una modifica della cultura della dipendenza dallo sfruttamento e dalle deleghe.

Scopi dell'Associazione sono:

- 1- la creazione e gestione di comunità famiglia integrata per l'accoglienza di persone a rischio di emarginazione come minori, anziani, portatori di handicap, stranieri ed extracomunitari, rifuggendo dall'ottica dell'assistenzialismo ma assumendo la condivisione e la quotidianità come stile di vita comunitario e familiare.
- 2- L'attivazione di una rete più vasta di solidarietà utilizzando le risorse delle persone, delle istituzioni, dell'associazionismo e del territorio, ipotizzando una normalità cui contribuiscano diversità di bisogni e di risorse.
- 3- La realizzazione e gestione di servizi rivolti al territorio, che consentano da una parte il pieno inserimento sociale delle persone, dall'altra che vadano nella direzione della prevenzione delle situazioni a rischio di emarginazione.

A titolo esplicativo si potranno attivare:

- a) centri diurni per adolescenti che servano come spazio di aggregazione di laboratorio polivalente, di orientamento professionale e di prima professionalizzazione;
- b) un osservatorio sulla condizione giovanile, che funga da orientamento per varie situazioni problematiche come il lavoro, la qualificazione professionale, la formazione di base, la gestione del tempo libero ecc..;
- c) un servizio di prima accoglienza, per gli immigrati e rifugiati politici, che consenta l'orientamento in campo legislativo, lavorativo, sanitario, in collegamento con Enti e Organismi Pubblici e privati;
- d) centri di aggregazione ove si offrano alle persone opportunità di scambi interculturali, di espressione delle potenzialità, anche legate alle differenti etnie. Si intende inoltre offrire l'opportunità di una qualificazione e/o riqualificazione professionale, finalizzata all'inserimento lavorativo e professionale.
- e) promozione e gestione di seminari e convegni per la formazione e l'aggiornamento di operatori che lavorino nel sociale e per la sensibilizzazione e lo scambio culturale sul territorio;
- f) collaborazione di Enti Pubblici e privati per la gestione e l'animazione di momenti di aggregazione con fine creativo e educativo;
- g) servizi di assistenza domiciliare per anziani, minori, handicappati.

Articolo 3

L'Associazione si mantiene indipendente da partiti politici e confessioni religiose. Non fa discriminazione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, e opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Può essere sciolta per:

- deliberazione dell'Associazione straordinaria dei soci;
- motivi previsti dal Codice Civile.

Articolo 5

Sono soci dell'Associazione persone fisiche o istituzioni pubbliche e private in qualità di:

- a) soci fondatori, firmatari del presente atto;
- b) soci effettivi, coloro che, previa domanda scritta, entrano a far parte a tutti gli effetti, dell'Associazione mettendo a disposizione competenze e capacità;
- c) soci aderenti, coloro che, previa domanda scritta, entrano a far parte dell'Associazione, condividendone i fini statuari, anche se il loro contributo può non essere di tipo continuativo;
- d) soci sostenitori sono coloro che, previa domanda scritta, entrano a far parte dell'Associazione, condividendone i fini statuari e sostenendo, anche una tantum, l'associazione stessa;
- e) soci onorari, per particolari meriti.

L'accettazione è subordinata a un atto di assenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie e una partecipazione continuativa alle attività promosse dall'Associazione.

I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) radiazione, che può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo per:
 - trasgressione dell'art. 6;
 - accertati motivi di incompatibilità con le finalità dell'Associazione.

Articolo 8

Le quote sociali di partecipazione sono fissate di anno in anno con apposita deliberazione da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 9

Organi dell' Associazione.

Gli organi dell' Associazione sono:

- l' assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 10

Assemblea dei soci.

L' Assemblea dei soci è l' organo sovrano dell' Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all' assemblea ordinaria e straordinaria, i soci fondatori ed effettivi con diritto di voto, i soci sostenitori ed aderenti senza diritto di voto. L' assemblea viene convocata ogni qualvolta se ne presenti la necessità:

a - per decisione del Consiglio Direttivo,

b – su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

Articolo 11

L' Assemblea in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

Articolo 12

Ciascun socio, con diritto di voto, dispone di un solo voto. Qualora sia socio un' Istituzione, l' assemblea è aperta a una persona delegata dell' istituzione medesima. L' assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali, in particolare:

a – approva il bilancio preventivo e consuntivo;

b – elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti;

c – delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell' assemblea sia richiesta l' iscrizione all' ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dai singoli soci con diritto di voto;

d – delibera sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle norme del presente statuto.

Articolo 13

Consiglio Direttivo.

E' composto dal Presidente dell' associazione e da un minimo di quattro a un massimo di otto soci fondatori e /o effettivi.

I membri del consiglio Direttivo restano in carica per due anni e possono essere rilette. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'assemblea.

In particolare può:

- a - nominare le commissioni istituite con deliberazioni dell'assemblea;
- b - predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi;
- c - deliberare circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività, nei limiti dell'attuale statuto e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- d- deliberare circa l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente;
- e - deliberare su provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale;
- f- formulare proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- g- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre, per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i propri membri, un Presidente, un vice-Presidente, e un Segretario.

Qualora venga meno, per qualsiasi motivo uno dei membri del Consiglio Direttivo, viene chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da uno dei suoi membri e decide a maggioranza con la presenza della metà più uno dei membri.

Articolo 15

Il Presidente.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e i giudici.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea, che possono essere scelti anche tra persone esterne all'Associazione.

Esercita tutte le funzioni previste dal c.c. per le società.

Articolo 17

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote dei soci;
- b) da contributi di pubbliche amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in generale;
- c) da sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o di associati.

Articolo 18

L' esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 19

In caso di scioglimento l' Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell' Assemblea.

Articolo 20

Particolari norme di funzionamento, di esecuzioni del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Le norme del presente Statuto non possono essere modificate che dall' Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.